



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

58/07

DELIBERAZIONE N° 1405

SEDUTA DEL 17 OTT. 2007

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE, ECONOMIA
MONTANA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Applicazione in sede regionale del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 Luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della Legge 15 Gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale".

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **17 OTT. 2007** alle ore **19,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Vincenzo FOLINO	Vice Presidente	X	
3. Antonio AUTILIO	Componente		X
4. Roberto FALOTICO	Componente		X
5. Innocenzo LOGUERCIO	Componente	X	
6. Antonio POTENZA	Componente	X	
7. Vincenzo SANTOCHIRICO	Componente	X	

Segretario: **(AVV. ALFONSO GOLIA)**

PROT. **104**
 DATA **26 SET. 2007**
 UFF. **Prod. 2007**

L'atto si compone di N° **4** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **1** allegati

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti, in via generale, nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le D.G.R. n. 1148/05 e n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale";

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 280 "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, anche in attuazione della direttiva 94/28/CEE del Consiglio, del 23 giugno 1994;

VISTA la legge 11 marzo 1974 n. 74, recante "Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 13 gennaio 1994, n. 172 "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente la disciplina della riproduzione animale";

VISTA la D.G.R. n. 3504 dell'11/07/1995 relativa alle disposizioni applicative regionali del D.M. n. 172/94 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero della Sanità del 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale";

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 febbraio 2001 n. 65 recante "Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale";

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, per quanto ancora compatibile con il D.M. 403/2000;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 1 del 24 febbraio 1995 per quanto ancora compatibile con il D.M. 403/2000;

VISTA la nota del Ministero della Sanità, prot. 600.7.10/24461/AG/149 del 19 febbraio 2001, con la quale si evidenzia che i requisiti sanitari prescritti dal precedente Decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive modifiche possono costituire ancora oggi, in attesa di una nuova disciplina, principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei controlli della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 23559 del 13 novembre 2001, con la quale si ritiene che la normativa sanzionatoria prevista dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, debba ritenersi tuttora vigente;

VISTO il decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 27 dicembre 1994 recante "Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti di qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172";

SENTITO il parere delle Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e Matera e valutata la loro espressa disponibilità a provvedere alle operazioni di stampa e distribuzione della modulistica relativa agli interventi fecondativi (C.I.F.) ed agli impianti embrionali, su delega della Regione;

RITENUTO opportuno affidare alle Associazioni Provinciali Allevatori l'incarico di stampa e distribuzione della modulistica citata, in considerazione sia del fatto che ad esse sono già affidati, dal D.M. 172/94, i compiti di elaborazione dei dati desunti dai suddetti C.I.F. e C.I.E., sia della razionalità ed economicità di gestione derivante dall'affidamento alle stesse dei compiti di stampa e distribuzione;

PRESO ATTO che, per l'affidamento alle Associazioni Provinciali Allevatori dell'incarico di stampa e distribuzione della modulistica citata, nessun onere deriva alla Regione, in quanto la tariffa introitata a pagamento della modulistica copre tutte le spese necessarie all'espletamento dei compiti descritti;

RAVVISATA la necessità di definire le modalità applicative in sede regionale del richiamato D.M. 403/00;

RITENUTO di confermare le autorizzazioni concesse in base alla D.G.R. n. 3504 dell'11/07/1995 di recepimento in sede regionale dei contenuti del citato D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, fermo restando l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa vigente e alle presenti modalità applicative;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti:

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato A "Disciplina della riproduzione animale. Applicazione in sede regionale del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 " Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare le autorizzazioni concesse in base alla D.G.R. n. 3504 dell'11/07/1995 di recepimento in sede regionale dei contenuti del decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 13 gennaio 1994, n. 172 "Regolamento in esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante <Disciplina della riproduzione animale>", fermo restando l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa vigente e alle presenti modalità applicative.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome] ")



IL RESPONSABILE P.O.

Dr. Rocco Giorgio
Dr. Rocco Giorgio

IL DIRIGENTE

Dr. Francesco Pesce
Dr. Francesco Pesce

INFORMAZIONI:

- Contact Center Regionale: n° verde 800292020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il sabato;
- Ufficio Relazione con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: tel. 0971/668735 – 0971/668676 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
- E-mail: urpagricoltura@regione.basilicata.it

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ALLEGATO A

Disciplina della riproduzione animale. Applicazione in sede regionale del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30"

INDICE

1. Specie bovina e bufalina: fecondazione pubblica e privata

1.1. Monta naturale bovina e bufalina privata

- 1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio
- 1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio
 - 1.1.2.1. Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico
 - 1.1.2.2. Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico
- 1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata

1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

- 1.2.1. Domanda di autorizzazione
- 1.2.2. Rilascio della autorizzazione
- 1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
- 1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
- 1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento

1.4. Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento

2. Specie equina: fecondazione pubblica e privata

2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

- 2.1.1. Obblighi del gestore della stazione
- 2.1.2. Materiale seminale in stazione
- 2.1.3. Embrioni in stazione

2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

- 2.2.1. Domanda di autorizzazione
- 2.2.2. Rilascio della autorizzazione
- 2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica
- 2.2.4. Requisiti dei riproduttori maschio
- 2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica

2.3 Embrioni nell'allevamento

2.4 Materiale seminale in allevamento

2.5. Riproduttori equini di interesse locale

- 2.5.1. Domanda di autorizzazione
- 2.5.2. Rilascio dell'autorizzazione

2.6. Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

- 2.6.1. Domanda di autorizzazione
- 2.6.2. Rilascio della autorizzazione

- 2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
- 2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

3. Specie suina: fecondazione

3.1. Monta naturale privata

- 3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

3.2. Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale

- 3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali

3.3. Materiale seminale in allevamento

3.4. Embrioni nell'allevamento

4. Specie ovina e caprina: fecondazione

4.1. Monta naturale privata

- 4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

4.2. Materiale seminale in allevamento

4.3. Embrioni in allevamento

5. Centri di produzione di materiale seminale

- 5.1. Domanda di autorizzazione
- 5.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 5.3. Requisiti del centro di produzione di materiale seminale
- 5.4. Obblighi del centro di produzione di materiale seminale
- 5.5. Flusso delle informazioni
- 5.6. Controlli qualità
- 5.7. Distruzione di materiale seminale difforme

6. Recapiti

- 6.1. Domanda di autorizzazione
- 6.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 6.3. Requisiti del recapito
- 6.4. Obblighi del recapito
- 6.5. Flusso delle informazioni

7. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone

- 7.1. Domanda di autorizzazione
- 7.2. Rilascio dell'autorizzazione

8. Rratica dell'inseminazione artificiale

- 8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale
- 8.2. Iscrizione all'elenco regionale
- 8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)

9. Embrioni ed oociti

9.1. Gruppi di raccolta embrioni

- 9.1.1. Domanda di autorizzazione
- 9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni
- 9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni
- 9.1.5. Flusso delle informazioni
- 9.1.6. Controlli di qualità

9.1.7. Distruzione di materiale seminale difforme

9.2. Centri di produzione di embrioni ed oociti

- 9.2.1. Domanda di autorizzazione
- 9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni
- 9.2.4. Obblighi del centro di produzione embrioni
- 9.2.5. Flusso delle informazioni
- 9.2.6. Controlli di qualità
- 9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

10. Pratica dell'impianto degli embrioni

- 10.1. Domanda di iscrizione
- 10.2. Iscrizione nell'elenco regionale
- 10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale

11. Modulistica

- 11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)
- 11.2. Registro aziendale delle fecondazioni
- 11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni
- 11.4. Certificazione e distribuzione modulistica – flusso delle informazioni

12. Flusso delle informazioni

- 12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali
- 12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni

13. Commissioni

- 13.1. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i tori bufalini non iscritti al Libro Genealogico
- 13.2. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale
- 13.3. Commissione di vigilanza – elenco operatori di I. A. e di I.E.

14. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione

15. Vigilanza e controlli

16. Sanzioni

17. Controlli sanitari

18. Controllo di qualità

19. Sospensioni e revoche

20. Rapporti tra enti

21. Riconoscimento e codifica

22. Cessazione

23. Disposizioni transitorie

1. Specie bovina e bufalina: fecondazione privata e pubblica

La L. 30/91, modificata ed integrata dalla L. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con D.M. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico o Registro Anagrafico, tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 280/99;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale bovina e bufalina pubblica.

1.1 Monta naturale bovina e bufalina privata

Per effettuare la monta naturale privata con riproduttori delle specie bovina e bufalina non occorre autorizzazione.

1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico della razza di appartenenza ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

E' consentito l'impiego di un riproduttore maschio non iscritto a Libro Genealogico esclusivamente sulle fattrici dell'azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

1.1.2.1. Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico

Chiunque intenda impiegare in monta naturale tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 25,00, utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

La richiesta viene valutata dalla apposita Commissione di cui al punto 13.

1.1.2.2. Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico

L'autorizzazione all'utilizzo di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico, viene rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, previo parere della Commissione di cui sopra.

1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata, per le specie bovina e bufalina, devono essere annotati su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, sul registro aziendale vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo CIF all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

1.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata utilizzando l'apposito Modello 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

1.2.2. Rilascio della autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 2, citato al precedente punto 1.2.1..

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del D.M. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del D.M. 403/00.

1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Gli obblighi cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 6 comma 1 del D.M. 403/00.

In particolare l'elenco dei riproduttori iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici impiegati nella stazione e le relative tariffe di monta devono essere inoltrati annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità

del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata. Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio, deve esserne data comunicazione entro 30 giorni.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico della razza di appartenenza;
- essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina e bufalina;
- disporre, ove previsto nel relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dall'AUSL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

1.4. Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento

L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a

M

specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2. Specie equina: fecondazione pubblica e privata

La L. 30/91, modificata ed integrata dalla L. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con D.M. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina privata e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato e/o congelato proveniente da centri di produzione di materiale seminale e/o recapiti;
- rilasci un attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale, tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della L. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 280/99;
- predisponga, prima dell'inizio della stagione di fecondazione equina, l'elenco dei cavalli e degli asini stalloni impiegati per la fecondazione in stazioni di monta naturale pubblica, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, della data di nascita, della matricola, della razza e produzione tipica, della descrizione del mantello, delle modalità di identificazione stabilite al successivo punto 2.2.4 e della tariffa di accoppiamento.

2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

La monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'art. 2 del D.M. 403/2000, secondo quanto previsto ai successivi punti:

- 2.2.1 Domanda di autorizzazione
- 2.2.2 Rilascio della autorizzazione

2.2.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina privata

2.2.4 Requisiti del riproduttore maschio

2.1.1. Obblighi del gestore della stazione

Il gestore della stazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del D.M. 403/00. In particolare deve inoltrare annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare l'inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare gli stalloni che intende adibire al prelievo di materiale seminale. Inoltre il gestore, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)), è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto dal D.M. 12 febbraio 2001.

Il CIF è integrato dalla dichiarazione di nascita per i cavalli di interesse locale e per le razze per le quali esiste un accordo con gli enti che tengono i rispettivi Libri o Registri Anagrafici.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Il gestore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2.1.2. Materiale seminale nella stazione

Il gestore può detenere nella stazione materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle proprie fattrici; può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Il gestore che intende distruggere materiale seminale deve dare comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

2.1.3. Embrioni nella stazione

Il gestore può conservare, per l'utilizzazione nella stazione, embrioni prelevati nella stessa da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

Il gestore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella stazione purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta il gestore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il gestore che intende distruggere embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha rifornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di compilazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco

La monta naturale pubblica è regolata dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 403/2000.

2.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione, a validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 4, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nel caso si intenda prelevare materiale seminale dagli stalloni, con successiva utilizzazione dello stesso sulle fattrici presenti nella stazione, è necessario integrare la richiesta di autorizzazione con l'indicazione di: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale stesso.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

2.2.2. Rilascio della autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 4 citato al precedente punto 2.2.1..

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del D.M. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

Per quanto concerne l'inseminazione strumentale delle fattrici con seme fresco appartenente a stalloni approvati unicamente per la monta naturale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli stalloni devono essere impiegati esclusivamente per l'inseminazione strumentale;
- il prelievo di seme, da utilizzarsi per la pratica dell'inseminazione strumentale deve essere effettuato sotto controllo di un medico veterinario, responsabile di tale attività nella stazione di monta;
- la stazione di monta deve essere dotata di un locale dove possano essere svolte tutte le operazioni connesse all'inseminazione strumentale, in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- devono essere rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- devono essere rispettate le vigenti disposizioni sul benessere degli animali;
- la stazione deve disporre di personale idoneo a dette mansioni;
- l'elenco degli stalloni impiegati dovrà riportare chiaramente l'indicazione degli stalloni approvati che non verranno impiegati in monta naturale ma adibiti al prelievo per l'inseminazione strumentale;
- il numero massimo di femmine fecondabili è fissato in 50 per ciascun riproduttore maschio, salvo diversa indicazione stabilita dai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del D.M. 403/00.

2.2.4. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza oppure
- essere iscritto al registro regionale dei riproduttori equini e asinini di interesse locale di cui al successivo punto 2.5, tenuto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del D.M. 403/00, dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata;
- essere identificato secondo le modalità previste dalla normativa che disciplina l'anagrafe equina;
- essere iscritto, nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore italiano, oltre che al Libro Genealogico, nel Repertorio Stalloni tenuto dal MIPAF, ai sensi del comma 3, art. 3 e del comma 1, lettera b), art. 5 della L. 30/91;
- disporre, ove previsto nel relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla AUSL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti con apposito Decreto così come previsto dall'art. 42 del D.M. 403/00.

2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del D.M. 403/00.

In particolare il gestore deve inoltrare annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, l'elenco dei riproduttori iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici impiegati nella stazione medesima di cui all'art.6 comma 1 lettera l) e le relative tariffe di monta.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare l'inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare nell'elenco degli stalloni quelli che intende adibire al prelievo di materiale seminale.

Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio deve esserne data comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, entro 30 giorni.

Inoltre il gestore della stazione, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)), è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto dal D.M. 12 febbraio 2001.

Il gestore della stazione di monta dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore della stazione deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

2.3. Materiale seminale in allevamento

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'operatore che effettua l'intervento di inseminazione artificiale è tenuto a registrare tale intervento utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); inoltre dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di intervento, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve dare comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

2.4. Embrioni in allevamento

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purchè corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati

relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

L'allevatore che intende distruggere embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha rifornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di intervento, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

2.5. Riproduttori equini di interesse locale

La Regione autorizza, per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata, l'utilizzo di cavalli ed asini stalloni che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti, in Italia, Libri Genealogici o Registri Anagrafici, con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri.

La valutazione dei soggetti, ai fini del loro impiego per la riproduzione, è svolta dalla commissione di cui al successivo punto 13.

L'elenco degli stalloni autorizzati costituisce il **registro regionale dei riproduttori equini di interesse locale** tenuto, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.M. 403/00, dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata e pubblicato annualmente entro il 15 marzo.

Lo stallone riconosciuto idoneo alla fecondazione deve essere identificato secondo le modalità previste dalla normativa che disciplina l'anagrafe equina;

Poiché nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite che autoctone ed i registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione, la deroga in oggetto riguarda le razze il cui libro genealogico, seppur non approvato in Italia, è operante in Paesi esteri (ad esempio Quarter horse, Camargue, Franches montagnes, Appaloosa, etc.) e la cui utilizzazione è ormai diffusa od almeno consolidata nell'area regionale come precisato al punto 4 della circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994.

2.5.1. Domanda di autorizzazione

L'allevatore o il gestore di una stazione di monta, che intende utilizzare stalloni equini ed asinini di interesse locale, deve presentare, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzazione, contestualmente alla certificazione genealogica e sanitaria, una domanda di abilitazione alla riproduzione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 5, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91, per un importo pari a € 200,00/soggetto in caso di stalloni da sella e € 120,00/soggetto in caso di stalloni da tiro; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

2.5.2. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione avviene, sulla base della proposta favorevole della commissione di cui al successivo punto 13, tramite il rilascio di un attestato di approvazione alla fecondazione per ciascuno stallone, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni

Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nell'attestato di approvazione devono essere riportati tutti i dati indicati all'art. 5, comma 2 del regolamento.

2.6. Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica (con seme refrigerato o congelato)

2.6.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina, utilizzando seme refrigerato o congelato, deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata utilizzando l'apposito Modello 6, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

2.6.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato, utilizzando l'apposito Modello 6, citato al precedente punto 2.6.1..

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 9 del D.M. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

La Regione può rilasciare, al medesimo richiedente, sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purchè i locali adibiti alla inseminazione delle fattrici siano nettamente separati da quelli in cui si effettua la monta naturale, così come previsto all'art. 7, comma 5 del D.M. 403/00.

2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art.8, comma 1 del D.M. 403/00.

2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

Gli obblighi a cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 9, comma 1 del D.M. 403/00.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001.

Tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In caso di impianto embrionale, il responsabile della certificazione e registrazione dei dati sull'apposito modulo (C.I.E.) è il veterinario che ha eseguito l'intervento.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3. Specie suina: fecondazione

3.1. Monta naturale privata

Le aziende che effettuano la monta naturale privata della specie suina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale.

3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00 ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

Gli atti fecondativi, effettuati in monta naturale privata per la specie suina, devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che la deve conservare fino allo svezzamento o alla vendita del soggetto nato.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3.2. Impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale

3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00, ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione del materiale seminale fresco e refrigerato, proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda, per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima nel rispetto dell'art. 17 del D.M. 403/00.

Lo svolgimento di tali attività deve avvenire previa comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana

della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 7, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli allevamenti in cui sono presenti più di 500 riproduttori/scrofe hanno l'obbligo di indicare, nella comunicazione, le generalità del veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale relativamente agli aspetti igienico sanitari.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Gli interventi di inseminazione artificiale con seme fresco o refrigerato sono equiparati ad atti fecondativi in monta naturale, pertanto sono esenti dalla compilazione del certificato di intervento fecondativo (CIF), ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera d) del D.M. 403/00 e devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

3.3. Materiale seminale in allevamento

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può inoltre rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene (nel caso di dosi eterospermiche saranno indicati i dati relativi ai due verri della stessa razza o tipo genetico, in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica).

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale fresco o refrigerato proveniente da un centro di produzione di materiale seminale/recapito, l'allevatore è tenuto a registrare gli atti fecondativi su di un registro aziendale (art. 21, comma 3, lett. d) che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di fecondazione ed il codice identificativo del riproduttore fecondatore conformemente a quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale congelato, l'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

3.4. Embrioni nell'allevamento

In merito all'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per le specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4..

4. Specie ovina e caprina: fecondazione

4.1. Monta naturale privata

Le aziende che effettuano la monta naturale privata delle specie ovina e caprina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale e, nel caso non siano iscritte a Libro Genealogico o Registro Anagrafico, possono impiegare riproduttori maschi non iscritti a tali Libri Genealogici o Registri Anagrafici in applicazione di quanto previsto dalla L. 30/91 art. 5, comma 1, lettera a).

4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore maschio impiegato in allevamenti appartenenti a Libro Genealogico o a Registro Anagrafico deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00 e dell'art. 5, comma 1, lettera a) della L. 30/91; deve inoltre essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie ovina e caprina devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

4.2. Materiale seminale in allevamento

L'allevatore può detenere, nel proprio allevamento, materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

Montana della Regione Basilicata, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

L'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

4.3. Embrioni nell'allevamento

Per quanto riguarda l'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per la specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4.

5. Centro di produzione di materiale seminale

I centri di produzione del materiale seminale provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale.

Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e medici veterinari) iscritti nell'apposito elenco regionale.

I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma.

Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile prevedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 403/00, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.

L'introduzione di nuovi riproduttori maschi nel centro di produzione dello sperma deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'AUSL competente, ai fini della verifica della certificazione sanitaria, ed all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

5.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un centro di produzione dello sperma deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 8, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

5.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 8, citato al precedente punto 5.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5.3. Requisiti del centro di produzione di materiale seminale e dei riproduttori maschi

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 12 del D.M. 403/00.

Relativamente ai requisiti dei riproduttori maschi e del materiale seminale i centri dovranno conformarsi a quanto prescritto agli artt. 18, 19, 20 e 40 del citato decreto ministeriale.

5.4. Obblighi del centro di produzione di materiale seminale

I centri di produzione, così come definiti all'art. 10, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 13 e 36 comma 2.

Valgono altresì le disposizioni contenute nel D.P.R. 317/96, in particolare l'art. 3 che prevede la tenuta del registro aziendale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 il centro di produzione di materiale seminale può distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'art. 18, comma 1 del D.M. 403/00. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro, permette di risalire all'identità dei due verri produttori.

I registri di carico e scarico, di cui all'art. 13, comma 1, lettera l) del D.M. 403/00, devono contenere le indicazioni minime riportate all'allegato n. 3 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2001, così come previsto all'art. 34 del D.M. 403/00.

5.5. Flusso delle informazioni

Ogni centro di produzione di materiale seminale deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

5.6. Controlli qualità

Ogni centro di produzione di materiale seminale deve provvedere ai controlli di qualità previsti dall'art. 37, comma 1 del D.M. 403/00; lo stesso deve, inoltre, trasmettere settimanalmente all'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" l'elenco complessivo del numero di dosi di materiale seminale congelato prodotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita (art. 37 comma 4 dello stesso decreto) e successivamente mettere a disposizione dello stesso Istituto le dosi necessarie per le verifiche da effettuarsi ai sensi del D.M. 27.12.94 "Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del D.M. 172/94".

Secondo quanto previsto all'art. 40 comma 5 del D.M. 403/00, i centri nazionali di produzione di materiale seminale, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare,

anche per conto terzi, il materiale seminale congelato di origine o provenienza dall'Unione Europea o da Paesi terzi dal momento dell'arrivo in Italia per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei controlli qualità di cui all'art. 37 dello stesso decreto. Di tali accertamenti i centri stessi sono responsabili.

Il centro di produzione di materiale seminale è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00 relativamente al divieto di distribuzione e commercializzazione di partite di materiale seminale difforme.

5.7. Distruzione di materiale seminale difforme

Qualora nel centro fosse presente materiale seminale difforme ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00, il centro medesimo deve provvedere, presso le proprie strutture, alla sua distruzione alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori della razza o della specie interessata o di altro Ente che tiene il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico, dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

Il centro di produzione di materiale seminale che riceve comunicazione dell'avvenuta distruzione di materiale seminale da parte di recapiti, operatori di inseminazione artificiale e allevatori ai quali il centro ha fornito il materiale seminale, deve annotare l'avvenuta distruzione sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto all'art. 39 comma 3 del D.M. 403/00.

6. Recapito

I recapiti provvedono alla conservazione e redistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

E' consentito il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine o provenienza del materiale riproduttivo scambiato.

Qualora un recapito intenda instaurare nuovi rapporti commerciali con un centro di produzione, deve richiedere l'autorizzazione regionale, allegando copia conforme all'originale del documento comprovante il rapporto di collegamento con il nuovo centro di produzione.

6.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un recapito deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 9, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

6.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando Modello 9, citato al precedente punto 6.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al recapito di operare sul territorio nazionale.

6.3. Requisiti del recapito

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 15 del D.M. 403/00.

6.4. Obblighi del recapito

I recapiti, così come definiti all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 16, 35 comma 4, 36 comma 2 e 39 del precitato decreto ministeriale.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 16, comma 1, lett. b) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al D.M. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ogni recapito deve trasmettere semestralmente all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, il numero di dosi di materiale seminale congelato, fresco o refrigerato ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti (identificati con codice DPR 317/96) ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari) identificati dal codice univoco nazionale con il quale sono iscritti nell'elenco regionale (art. 16, comma 1, lett. c) del D.M. 403/00).

6.5. Flusso delle informazioni

Ogni recapito deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

Il recapito che intende distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni deve dare comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al centro di produzione che li ha forniti. Il recapito che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di materiale seminale e di embrioni da parte degli allevatori e degli operatori di inseminazione artificiale ai quali aveva in precedenza fornito il suddetto materiale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.M. 403/00.

7. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone

7.1. Domanda di autorizzazione

I centri di produzione dello sperma che intendano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 403/00, raccogliere materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, devono munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 10, parte integrante e sostanziale del presente atto.

7.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione avviene con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 10, citato al precedente punto 7.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

8. Pratica dell'inseminazione artificiale

La pratica dell'inseminazione artificiale sul territorio della Regione Basilicata è eseguita, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 30/91 che sostituisce l'art. 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, da:

- medici veterinari iscritti all'albo professionale;
- operatori pratici di inseminazione artificiale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 della l. n. 74/74.

L'elenco regionale dei medici veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale è tenuto dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, mediante un archivio informatizzato.

8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale

I medici veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione all'apposito elenco.

Le domande dovranno essere complete della documentazione prevista ed essere inoltrate all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 11, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda deve essere effettuato un versamento di € 25,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

8.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata:

- effettua la registrazione delle domande;
- attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto indicato nella citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, avvalendosi, nella codifica degli operatori pratici, della Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (UOFAA) per la verifica di livello nazionale dei codici già attribuiti da altre regioni;

- provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito Internet della Regione Basilicata – www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza sull'attività di inseminazione artificiale.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della commissione regionale appositamente costituita di cui al successivo punto 13.

8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)

Gli operatori di inseminazione artificiale devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00.

Gli operatori di inseminazione artificiale sono tenuti a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del D.M. 403/00).

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

A seguito di un accordo con il titolare dell'allevamento nel quale viene effettuato l'intervento di inseminazione artificiale e con l'APA competente per territorio, gli operatori possono effettuare, in sostituzione dei CIF, le registrazioni riepilogative o utilizzare la certificazione elettronica di cui al successivo punto 11.1.

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono distruggere del materiale seminale devono darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito od al centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del regolamento.

Ai termini dell'art. 21, comma 4 del D.M. 403/00, ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata in ambito aziendale con seme fresco o refrigerato di verri aziendali su scrofe aziendali, o proveniente da centri di produzione di materiale seminale, come regolamentato dall'art. 17 del D.M. 403/00 (art. 21, comma 3, lett. d)), e trattata al precedente punto 3.

Gli operatori di inseminazione artificiale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di intervento fecondativo (CIF).

9. Embrioni ed oociti

Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni e oociti si distinguono in gruppi di raccolta e centri di produzione, così come definito all'art. 23 del D.M. 403/00.

9.1. Gruppo di raccolta di embrioni

Il gruppo di raccolta degli embrioni è costituito da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

9.1.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un gruppo di raccolta embrioni deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 12, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 12, citato al precedente punto 9.1.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al gruppo di raccolta embrioni di operare sul territorio nazionale.

9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 26 del D.M. 403/00.

Il gruppo di raccolta embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni

I gruppi di raccolta sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 28 e 39 del D.M. 403/00.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto ministeriale 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.M. 403/00.

I moduli per la certificazione degli interventi di trasferimento embrionale (CIE), di cui all'art. 28, comma 1, lett. h) del D.M. 403/00, devono essere conformi all'allegato n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.M. 403/00. Gli stessi moduli devono contenere i dati specificati all'art. 33, comma 1 del D.M. 403/00.

I predetti certificati di impianto embrionale (CIE) sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di impianto embrionale fino allo svezzamento od alla vendita del redo.

9.1.5. Flusso delle informazioni

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato all'art. 33, comma 2, lett. b) del regolamento nella figura del veterinario, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta degli embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) del sopracitato decreto.

9.1.6. Controlli di qualità

Il gruppo di raccolta degli embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'art. 37, comma 2 del regolamento. Lo stesso gruppo di raccolta non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00, e deve provvedere alla loro distribuzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

9.1.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

Il gruppo di raccolta degli embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'art. 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata, dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

9.2 Centri di produzione di embrioni e oociti

Il centro di produzione di embrioni ed oociti è costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione ed alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti, di cui all'art. 23, comma 1, lett. b) del D.M. 403/00.

9.2.1. Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un centro di produzione deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 13, parte integrante e sostanziale del presente atto

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 13, citato al precedente punto 9.2.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al centro di produzione embrioni di operare sul territorio nazionale.

9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 27 del D.M. 403/00.

Il centro di produzione embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

9.2.4. Obblighi del centro di produzione di embrioni

I centri di produzione di embrioni così come definiti all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 29 e 39 del medesimo decreto.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al D.M. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.M. 403/00.

9.2.5. Flusso delle informazioni

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il centro di produzione embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del sopracitato decreto.

9.2.6. Controlli di qualità

Il centro di produzione embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'art. 37, comma 2 del D.M. 403/00. Lo stesso centro di produzione non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00 e deve provvedere alla loro distruzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

Il centro di produzione embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'art. 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata. Il centro di produzione embrioni che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di dosi di embrioni da parte dei recapiti, degli allevatori e dei veterinari ai quali il centro stesso aveva fornito le suddette dosi, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del D.M. 403/00 (art. 39, comma 3).

10. Pratica dell'impianto degli embrioni

La pratica dell'impianto degli embrioni sul territorio della Regione Basilicata è eseguita da medici veterinari iscritti all'albo professionale.

I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti nell'apposito elenco regionale dei medici veterinari, di cui all'art. 31 del D.M. 403/00; tale elenco è tenuto dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

10.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale.

I medici veterinari che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione a detto elenco, completa della documentazione prevista, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 11, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda deve essere effettuato un versamento di € 25,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

10.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale.

Con apposita Determinazione Dirigenziale il Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto previsto dalla citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, e provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito Internet della Regione Basilicata - www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della Commissione regionale appositamente costituita di cui al punto 13.

10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale

Gli operatori di impianto embrionale devono adempire agli obblighi indicati all'art. 31, comma 4 del D.M. 403/00.

I certificati di impianto embrionale, di cui all'art. 31, comma 4, lett. c) del D.M. 403/00, devono essere conformi all'allegato n. 2 del D.M. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.M. 403/00.

Gli operatori di impianto embrionale sono tenuti a registrare gli impianti stessi utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del D.M. 403/00).

Gli operatori di impianto embrionale degli animali che intendono distruggere del materiale embrionale devono darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito od al centro di produzione degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del regolamento.

Gli operatori di impianto embrionale devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di impianto embrionale (CIE).

11. Modulistica

11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)

Gli interventi fecondativi, effettuati in stazioni di monta naturale pubblica (per gli equini anche in stazione di monta privata) o mediante l'inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, di cui all'art. 33, comma 1 del D.M. 403/00, sono certificati su appositi moduli tipo che devono essere conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001.

Per tutti gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equini esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali sarà possibile utilizzare, in sostituzione dei CIF/CIE, una **registrazione riepilogativa** da effettuarsi su base mensile sul "**Registro degli interventi fecondativi**" o sul "**Registro degli impianti embrionali**", completa dei seguenti elementi:

- codice identificativo dell'azienda (DPR 317/96);
- codice specie, razza e matricola del riproduttore maschio;
- codice specie, razza e matricola della fattrice;
- data e tipo di intervento fecondativo (N= naturale; F= artif. fresco; C= artif. congelato);
- nel caso di monta brada inserire data di ingresso e data di uscita del riproduttore maschio dalla mandria;
- codice univoco del responsabile della certificazione;
- identificazione della partita del materiale seminale.

La Regione Basilicata affida alle Associazioni Provinciali Allevatori la stampa e la distribuzione della modulistica di cui al punto precedente, nonché l'elaborazione dei dati relativi alle registrazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.M. 403/00.

Le Associazioni Provinciali Allevatori provvedono:

- alla stampa dei modelli CIF e CIE conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, tenendo conto anche di eventuali successive modifiche, introdotte dalla normativa nazionale;
- alla distribuzione dei modelli CIF e CIE ai titolari della certificazione che ne facciano richiesta nonché alla riscossione della tariffa dovuta;
- alla stampa del Registro degli interventi fecondativi e del Registro degli impianti embrionali, alla loro distribuzione agli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equini esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali che ne facciano richiesta nonché alla riscossione della tariffa dovuta;
- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi e dei trasferimenti di embrioni conformemente al D.M. 172/94, art. 30, comma 2;
- all'elaborazione dei dati a livello provinciale e regionale, utilizzando le procedure informatiche messe a punto dall'Associazione Italiana Allevatori su incarico del Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali;
- a sviluppare un sistema informatico sostitutivo alla compilazione dei suddetti CIF e CIE, nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici e sottoposti a controllo ufficiale della produttività. Tale documentazione informatica dovrà risultare completa di tutti gli elementi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001 e rispondente alle esigenze di gestione e di trasmissione dati richieste dal D.M. 172/94;
- a fornire alla all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, i dati aggregati su scala regionale, elaborati secondo quanto previsto dal D.M. 172/94, art. 30, secondo comma.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, prima di provvedere alla stampa e distribuzione della citata modulistica, deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che nell'atto di concessione dell'autorizzazione deve indicare anche il numero progressivo da apporre sulla modulistica stessa.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, prima di utilizzare un sistema informatico sostitutivo alla compilazione della citata modulistica, deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che ne verifica la conformità agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, tenendo conto anche di eventuali successive modifiche introdotte dalla normativa nazionale.

L'incarico affidato con il presente atto verrà svolto dalle Associazioni Provinciali Allevatori, ciascuna sul territorio di sua competenza, in via continuativa, fatta salva la disdetta, da parte della Regione, da comunicare per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno solare o in qualunque momento lo riterrà opportuno a seguito di inadempienze da parte delle Associazioni Provinciali Allevatori stesse.

Le registrazioni effettuate sui moduli CIF o CIE singoli devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dal responsabile della certificazione, una viene rilasciata all'azienda interessata ed una inviata alla Associazione Provinciale Allevatori nel cui ambito territoriale si trova l'azienda, entro 60 giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Le registrazioni riepilogative, effettuate sul Registro degli interventi fecondativi o sul Registro degli impianti embrionali, devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che ha provveduto all'acquisizione ed alla elaborazione dei dati, una viene rilasciata al responsabile della certificazione e una all'azienda interessata.

Tutte le registrazioni (riepilogative e non) dovranno essere rispondenti alle esigenze di gestione e trasmissione dati previsti dall'art. 35 del D.M. 403/00 e a quanto indicato nella circolare Mi.r.a.a.f. del 21 dicembre 1994, n. 22, punto 13 per quanto ancora compatibile con il D.M. 403/00 e dovranno essere conservate per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF e CIE, il Registro degli interventi fecondativi ed il Registro degli impianti embrionali sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il costo dei moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF), dei moduli di certificato di impianto embrionale (CIE), del Registro degli interventi fecondativi e del Registro degli impianti embrionali è stabilito dall'Associazione Provinciale Allevatori, che lo deve comunicare all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata entro 7 giorni dalla sua adozione.

11.2. Registro aziendale delle fecondazioni

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie bovina e bufalina, suina, caprina, ovina (equini esclusi) devono essere annotati su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Per gli allevamenti iscritti a Libro Genealogico o a Registro Anagrafico, la documentazione corrispondente rilasciata dal Libro Genealogico o dal Registro Anagrafico può sostituire il registro aziendale.

11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni

I registri di carico e scarico specificati all'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00 devono contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato 3 al decreto del D.M. 12 febbraio 2001.

11.4. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati

La figura del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, nelle varie tipologie degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, è stabilita dall'art. 33, comma 2 del regolamento, in particolare:

- il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- il veterinario nel caso di impianto embrionale;
- il gestore della stazione, nel caso di monta naturale pubblica;
- l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

12. Flusso delle informazioni

12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali

Il responsabile della certificazione, come indicato all'art. 33, comma 2 del D.M. 403/00, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.M. 403/00, provvede :

- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni;
- all'elaborazione dei suddetti dati distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione;
- alla trasmissione dei dati elaborati all'Associazione Nazionale Allevatori o ad altro ente che tiene il Libro Genealogico o Registro Anagrafico di specie o razza ed all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

I dati aggregati a livello regionale, sono inviati ogni anno al Ministero delle Politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione Italiana Allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D.M. 403/00.

12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni

I dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni, desunti dal registro di carico e scarico dei centri di produzione dello sperma, dei recapiti, dei gruppi di raccolta embrioni e dei centri di produzione embrioni, sono trasmessi, nei termini previsti dall'art. 35 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

13. Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale

E' costituita la Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale, con i seguenti compiti:

- a) abilitazione alla fecondazione ed autorizzazione all'impiego in monta naturale di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico di cui al punto 1.2.1.1.;
- b) abilitazione alla fecondazione ed autorizzazione all'impiego in monta naturale di riproduttori equini di interesse locale di cui al punto 2.5;
- c) attività di vigilanza sugli operatori di inseminazione artificiale e sugli operatori di impianto embrionale.

L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale, può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della detta Commissione Zootecnica.

La Commissione ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 21 del D.M. 403/00 e, pertanto, provvederà a definire una casistica delle medesime ed i relativi provvedimenti disciplinari.

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere da parte della Commissione suddetta, può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi regionali.

La Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale è costituita da:

- il Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, o da un suo delegato;
- un funzionario regionale esperto in materia di zootecnia;
- il Dirigente l'Ufficio Veterinario e Igiene degli alimenti del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata, o da un suo delegato;

- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e Matera;
- un rappresentante nominato congiuntamente dagli Ordini dei Veterinari di Potenza e Matera;
- un rappresentante dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli operatori pratici.

I lavori della Commissione sono coordinati dal Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede alle necessarie convocazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.M. 403/00 il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, con proprio provvedimento nomina tale commissione.

14. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione

Per ciò che riguarda l'importazione e l'esportazione di bestiame e materiale da riproduzione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 40 del D.M. 403/00.

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata garantisce il raccordo con il MIPAF per lo svolgimento delle attività previste all'art. 40 del D.M. 403/00.

15. Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla regolare applicazione del presente recepimento, nonché della vigente normativa in materia, è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/00.

I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzioni di embrioni e di gruppi di raccolta egli embrioni, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.M. 403/00, devono:

- consentire il libero accesso, agli impianti ed ai locali di allevamento, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

16. Sanzioni

Le sanzioni, previste dalla L. 30/91 così come modificata dalla L. 280/99, da applicarsi in riferimento a violazioni del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, sono applicate anche alle violazioni al decreto 19 luglio 2000, n. 403, come indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 23559 del 13 novembre 2001.

- 1) A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'art. 5 della L. 30/91, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) il pagamento della somma di € 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di € 51,64 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;
 - b) il pagamento della somma di € 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di € 20,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di

- utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
- c) il pagamento della somma di € 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di € 10,32 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
 - d) il pagamento della somma di € 2.065,82 per ciascun capo adibito o della somma di € 103,29 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
- 2) Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.
 - 3) Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'art. 4 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli artt. 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
 - 4) Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'art. 3 della L. 30/91 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70.
 - 5) Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'art. 40 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.
 - 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
 - a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 774,68 a € 4648,11, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 14, 24, 25 in materia di autorizzazioni; agli artt. 6 e 35 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli artt. 13, 35 e 37 in materia di centri di produzione dello sperma, agli artt. 16, 35 e 37 in materia di recapiti; agli artt. 28, 35 e 37 in materia di gruppi di raccolta; agli artt. 29, 35 e 37 in materia di centri di produzione di embrioni;
 - b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,22 a € 1.549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 33 e 35 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
 - 7. Agli illeciti amministrativi previsti dalla L. 30/91 si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
 - a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al precedente punto 4;
 - b) il Presidente della Giunta regionale competente applica le sanzioni e ne dà comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

17. Controlli sanitari

I controlli sanitari sono effettuati dalle Aziende AUSL competenti per territorio, secondo i termini previsti all'art. 38, commi 1 e 2 del D.M. 403/00.

Le Aziende AUSL trasmettono all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione sull'attività svolta.

18. Controlli di qualità

Per i controlli di qualità si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.M. 403/00. La struttura regionale competente per quanto indicato al comma 3 dello stesso art. 37 è individuata nell'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

19. Sospensioni e revoche

Qualora i soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/00, nell'ambito dell'attività di vigilanza per quanto di competenza, constatino che una stazione di monta, una stazione di inseminazione artificiale equina, un centro di produzione dello sperma, un recapito, un'organizzazione adibita alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione di embrioni e/o oociti, autorizzata, non osservi tutti gli obblighi o non mantenga i requisiti stabiliti dal D.M. 403/00 e dal presente recepimento, comunicano, con atto di diffida e mediante raccomandata A.R., quanto riscontrato al responsabile della struttura interessata, chiedendo l'adeguamento alla normativa vigente, entro un termine variabile tra un minimo di 30 ed un massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in rapporto ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento richiesto.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al Servizio di Medicina Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente.

Qualora le carenze evidenziate non risultino positivamente superate trascorso il termine posto, l'organo di vigilanza interessato inoltra segnalazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata che, esperite le eventuali ulteriori verifiche, sospende o revoca l'autorizzazione concessa.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è notificato all'interessato e comunicato a tutti gli organi di vigilanza competenti territorialmente.

20. Rapporti tra enti

Le istruttorie per l'autorizzazione delle strutture vengono svolte, mediante sopralluogo, dalle AUSL competenti per territorio e dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

Per consentire l'effettuazione dei controlli e della vigilanza previste dalla vigente normativa, l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata mette a disposizione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome, delle Amministrazioni Provinciali e Aziende Sanitarie Locali, l'elenco delle strutture e dei soggetti autorizzati ad operare sul territorio regionale:

- centri di produzione di materiale seminale;
- recapiti;
- centri di produzione di embrioni e oociti;
- gruppi di raccolta embrioni;
- stazioni di inseminazione artificiale equina;
- stazioni di monta naturale pubblica e privata;

MODELLO 1
(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

CHIEDE

di ottenere l'abilitazione alla riproduzione del sottoindicato/i toro/i bufalino/i ai sensi della normativa in oggetto.

Razza	Nome	n. identificazione anagrafe nazionale	Nato il	Padre	Madre



Il/Il suddetto/i riproduttore/i sarà presentato alla apposita commissione, secondo quanto stabilito dalla normativa in oggetto, nel Comune di in provincia di dove il/i medesimo/i funzionerà presso l'allevamento del Sig.
Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)

SI IMPEGNA

- a registrare tutti gli atti fecondativi effettuati in un apposito registro aziendale che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e il codice identificativo del riproduttore bufalino;
- a riportare nel registro aziendale, in caso di monta brada, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo;
- a rilasciare un certificato d'intervento fecondativo per le bufale gravide vendute;
- a conservare i moduli degli avvenuti interventi fecondativi per i due anni successivi a quello di riferimento;

ALLEGA

- a) la certificazione veterinaria dell'AUSL n. di competente per territorio, attestante il possesso dei requisiti sanitari prescritti dalla normativa vigente;
- b) la ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato a copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e D. lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....



MODELLO 2
(con marca da bollo € 14,62)

Alia Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
 Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta/rinnovo di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica.

Il sottoscritto:

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/..... una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

OPPURE

- il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/..... la Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica codice univoco nazionale

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- oppure
- di essere stato autorizzato come gestore di una stazione di monta ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 126;
- che la stazione è ubicata nel Comune diProvincia
- Via/Loc. N.
- Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
- che presso la stazione, come sopra individuata, funzioneranno i riproduttori maschi specificati nell'elenco riportato nell'allegato Modello 4 bis ;
- che la stazione può ospitare contemporaneamente un numero massimo di riproduttori pari a e fattrici pari a
- che il personale impiegato nella stazione di monta è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione rispetta le norme vigenti sul benessere animale;
- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia;

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali sono comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice;
- b) disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti della stazione;
- c) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- d) conservare i moduli di avvenuto accoppiamento, per almeno due anni successivi a quello di riferimento;
- e) uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario dell'AUSL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) denunciare la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusa;
- g) conservare tutte le previste certificazioni sanitarie relative ai riproduttori rilasciate dal competente Servizio Veterinario dell'AUSL;

M
h

- h) rendere pubbliche le tariffe di monta, per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, e a comunicare preventivamente alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, ogni variazione;
- i) non mantenere nella stazione maschi interi, in età da riproduzione, non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- j) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione;
- k) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
- l) consentire, in relazione alla richiesta di cui all'oggetto, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- m) esonerare l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- n) non detenere, nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia del certificato genealogico o anagrafico dei riproduttori impiegati, rilasciato dall'associazione allevatori o da altro ente responsabile della tenuta del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- copia, ove previsto dal Libro Genealogico o Registro Anagrafico, del certificato di accertamento dell'ascendenza dei riproduttori impiegati;
- copia delle certificazioni sanitarie di cui all'art. 4 comma 1, lettera d) del D.M. 403/00;
- ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione utilizzando il Modello 4 bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



MODELLO 3
(in carta semplice)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Elenco riproduttori maschi bovini o bufalini adibiti alla monta naturale pubblica.

Il sottoscritto:

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di gestore della stazione di monta naturale pubblica

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

identificata con:

- codice stazione**
- codice anagrafe (DPR 317/96)

** indicare il codice univoco nazionale della stazione assegnato con delibera di autorizzazione



DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che per l'anno utilizzerà presso la stazione di monta sopraindicata i riproduttori maschi indicati nell'elenco di seguito riportato;
- di impegnarsi a comunicare all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia dei certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;
- copia del certificato genealogico o anagrafico da cui risulti l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- l'elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione, di seguito riportato:

Elenco riproduttori maschi bovini/bufalini adibiti alla monta naturale pubblica, anno

Specie	Razza	n. identificazione anagrafe nazionale	Tariffa di monta al netto di IVA (Euro)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....



3

MODELLO 4
 (con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
 Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della Riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta/rinnovo di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale equina pubblica/privata (*)
 (*) Ai sensi dell'art. 1, terzo comma del D.M. n. 403/00 la monta naturale equina privata è regolata dalle stesse norme della monta pubblica.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/..... una stazione di monta naturale per la specie equina:
- privata
 - pubblica;



il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/.....una stazione di monta naturale per la specie equina (codice

- privata
- pubblica;

* specificare il codice univoco nazionale della stazione indicato nel precedente atto amministrativo di autorizzazione

di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DM 403/00, al prelievamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione (**)

(**) per le stazioni in cui si opera il prelievamento e l'utilizzo di materiale seminale dichiara:

- che si dispone di spazi adatti al prelievo di materiale seminale;
- che si dispone di attrezzatura idonea sia per il prelievo di materiale seminale che per l'inseminazione artificiale;
- che il Medico Veterinario, responsabile della regolarità del prelievamento e dell'utilizzazione del materiale seminale è:

Cognome e nome

nato il a Prov

residente in Prov

Via n.

partita IVA o codice fiscale

iscritto all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale al n.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media);
- oppure
- di essere stato autorizzato come gestore di una stazione di monta ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 126;

che la stazione è ubicata nel Comune di

Provincia Via/Loc. n.

Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)

Codice univoco nazionale stazione n.

- che la monta avverrà in forma brada nel Comune di Prov
- Via/Loc. n. nel periodo
- che presso la stazione, come sopra individuata, funzioneranno i riproduttori maschi specificati nell'elenco allegato;
- che la stazione può ospitare contemporaneamente un numero massimo di riproduttori pari a e fattrici pari a



- che il personale impiegato nella stazione di monta è qualificato per le specifiche mansioni e che la stazione rispetta le norme vigenti sul benessere animale;
- che nella stazione non vengono detenuti attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale;
- che la stazione dispone di luogo idoneo per l'accoppiamento;
- che nei confronti dello Scrittore o dell'organismo che rappresenta non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia;

D I C H I A R A

inoltre di impegnarsi a:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali sono comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice; nonché di trasmettere la parte di modulo predisposta alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione;
- b) disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori presenti nella stazione;
- c) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- d) conservare i moduli di avvenuto accoppiamento, per almeno due anni successivi a quello di riferimento;
- e) uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario della Azienda ASL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) denunciare la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- g) conservare tutte le previste certificazioni sanitarie relative ai riproduttori rilasciate dal competente Servizio Veterinario della Azienda ASL;
- h) non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- i) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione utilizzando l'apposito modulo e allegando copia delle certificazioni sanitarie di cui all'art 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;
- j) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
- k) consentire, in relazione alla richiesta di cui all'oggetto, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- l) esonerare l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona, ad animali o a beni pubblici o privati e a sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- m) non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale;



- rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, e a comunicare preventivamente alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità ogni variazione (solo per la monta pubblica)

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione tecnica come da fac-simile allegato;
- ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- l'elenco dei riproduttori maschi impiegati nella Stazione utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 a e le relative certificazioni previste.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



MODELLO 4 bis
(in carta semplice)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Elenco riproduttori maschi equini adibiti alla monta naturale pubblica/privata.

Il sottoscritto:

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di gestore della stazione di monta naturale pubblica

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

identificata con:

- codice stazione**
- codice anagrafe (DPR 317/96)

** indicare il codice univoco nazionale della stazione assegnato con precedente atto amministrativo di autorizzazione

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che per l'anno utilizzerà presso la stazione di monta sopraindicata i riproduttori maschi indicati nell'elenco di seguito riportato;
- di impegnarsi a comunicare all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- copia dei certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;
- copia del certificato genealogico o anagrafico da cui risulti l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- l'elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione, di seguito riportato:

Elenco riproduttori maschi equini adibiti alla monta naturale pubblica/privata, anno

Specie	Razza	n. identificazione anagrafe nazionale	Tariffa di monta al netto di IVA (Euro)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....



MODELLO 5

(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
 Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Domanda di abilitazione alla riproduzione per gli stalloni di interesse locale per i quali, in Italia, non sono stati istituiti libri genealogici o registri anagrafici.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

CHIEDE

di ottenere l'abilitazione alla riproduzione del sotto indicato cavallo o asino stallone ai sensi della normativa in oggetto.

Nome	Razza	Nato il	Padre	Madre	Mantello

Il suddetto riproduttore sarà presentato alla apposita commissione, secondo quanto stabilito dalla normativa in oggetto, nel Comune di in provincia di

dove il/i medesimo/i funzionerà presso la stazione di monta Cod.*
gestita dal Sig.

* specificare il codice univoco nazionale della stazione di monta indicato nell'atto amministrativo di autorizzazione

ALLEGA

- a- copia della dichiarazione di nascita del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita, oppure, per gli animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente o da un'organizzazione a ciò ufficialmente preposta, con traduzione autenticata nelle forme di legge;
- b- certificazione sanitaria dell'AUSL n. di competente per territorio, attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- c- ricevuta del versamento di € 200,00 per stalloni da sella ed € 120,00 per stalloni da tiro effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91, a copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo effettuato.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

Firma

.....



MODELLO 6

(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura,
 Sviluppo Rurale, Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta/rinnovo di autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/..... una stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato.

OPPURE



- o il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire per il quinquennio/..... la stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato (codice univoco nazionale).

* inserire il codice univoco nazionale della stazione indicato nel precedente atto amministrativo di autorizzazione

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

che la stazione è ubicata nel Comune di Provincia
 Via/Loc. n.
 telefono n. fax e-mail
 Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)

che il responsabile della gestione sanitaria della stazione è il Medico Veterinario :
 Cognome e nome
 nato il a Prov.
 residente a Prov.
 via..... n. partita IVA o Cod. Fisc.
 iscritto all'elenco regionale degli operatori di n°

che la stazione di inseminazione artificiale è annessa, ma funzionalmente ben distinta:

- dal centro di produzione di materiale seminale equino
- dalla stazione di monta naturale equina
- dal recapito di materiale seminale equino.....

che la stazione di Inseminazione artificiale dispone, come da relazione tecnica allegata:

- di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;
- di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione;

che la stazione risponde alle vigenti disposizioni sul benessere animale;

- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) disporre di un registro delle fattrici in entrata ed uscita;
- b) disporre di un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale, distinto tra refrigerato e congelato, che riporti razza o tipo genetico e n° di identificazione dei riproduttori maschi nonché le denominazioni/codici univoci nazionali dei centri/recapiti da cui proviene il seme utilizzato;
- c) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali siano comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice;
- d) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- e) conservare moduli e registri per almeno due anni successivi a quello di riferimento;
- f) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale ed a comunicarle alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità (entro il 15 gennaio di ogni anno);
- g) uniformarsi alla normativa vigente in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- h) denunciare la comparsa, nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- i) conservare tutte le previste certificazioni sanitarie relative ai riproduttori rilasciate dall'AUSL;
- j) non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- k) consentire i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- l) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa ad ogni azione o molestia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione tecnica di descrizione delle strutture e delle attrezzature utilizzate come da facsimile allegato;
- ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA

Relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione di inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato

sita nel Comune di

Provincia Località

Via

Gestita dal Sig.

A) Descrizione dell'azienda agricola

B) Località sede della stazione e strade di accesso

C) Numero di boxes adibiti al ricovero delle fattrici

D) Descrizione dei locali per la conservazione delle dosi di materiale seminale

E) Descrizione delle attrezzature presenti per la pratica della inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato

.....

F) Descrizione dei locali per la inseminazione artificiale

G) Descrizione dei locali sussidiari

H) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione

I) Rifornimento idrico

J) Personale addetto alle operazioni di fecondazione

K) Mezzi di assistenza e pronto soccorso

Allegare pianta planimetrica

Luogo e data

Firma del richiedente



MODELLO 7
(in carta semplice)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale			
Sede legale in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Sede amministrativa in	Indirizzo		Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax	
Partita I.V.A.			

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere titolare di un allevamento suino ubicato nel comune di
Provincia..... Via/Loc.
Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
- che presso tale allevamento sono presenti mediamente un totale di n. suini, di cui:

- verri di razza n. di razza n.
- scrofe di razza n. di razza n.
- verri di razza n. di razza n.
- scrofe di razza n. di razza n.
- verri di razza n. di razza n.
- scrofe di razza n. di razza n.

Se ricorre il caso:

- che il seme prelevato dai verri presenti nell'allevamento è destinato a scrofe stabulate nelle seguenti sedi aziendali:
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe
 - Unità Epidemiologica - Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96)
 indirizzo.....
 n. scrofe

(indicare tutte le sedi cui il materiale seminale è destinato e allegare relazione sull'organizzazione aziendale)

- che l'allevamento dispone di locali e attrezzature adeguate per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale fresco e/o refrigerato;
- che i riproduttori maschi presenti in allevamento risultano idonei per la monta naturale (iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del Libro Genealogico o Registro Anagrafico o in un registro di suini riproduttori ibridi);
- di rispettare tutte le prescrizioni in materia di profilassi e di polizia sanitaria emanate dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente;
- di effettuare il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente da riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima;

M

- di consentire i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- che l'azienda dispone di personale idoneo all'effettuazione delle mansioni prima indicate, così come di seguito specificato:
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A.....

Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera
 Sig.
 qualifica
 codice elenco regionale operatori I.A.

Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A.

Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera
 Sig.
 Qualifica.....
 codice elenco regionale operatori I.A.

Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96) Unità epidemiologica in cui opera

- (*) che le generalità del Medico Veterinario, responsabile degli aspetti igienico sanitari nello svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale sono:

Cognome e nome nato il
 a Prov: residente in
 Prov Via n. partita IVA o cod. fisc.
 iscritto all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale al n. *

*(da compilare solo nel caso in cui il veterinario operi personalmente l'inseminazione artificiale)

- di consentire, in ordine alla dichiarazione di cui trattasi, i controlli che gli Uffici competenti riterranno opportuni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e D. lgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....

(*) da compilare per allevamenti con più di 500 tra scrofe e riproduttori in attività.



MODELLO 8

(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura,
 Sviluppo Rurale, Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta / rinnovo di autorizzazione a gestire un centro di produzione di materiale seminale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un centro di produzione di materiale seminale per la/e specie

.....

OPPURE

M

- o Il rinnovo dell'autorizzazione, a gestire per il quinquennio/..... un centro di produzione di materiale seminale per la/e specie (codice univoco nazionale).

* inserire il codice univoco nazionale del centro indicato nel precedente decreto di autorizzazione.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il centro è ubicato nel Comune di Provincia Via/Loc. n. telefono n. fax e-mail
- che presso il centro come sopra individuato funzioneranno riproduttori maschi, come di seguito specificato nell'elenco allegato;
- che il responsabile della gestione sanitaria della stazione è il Medico Veterinario :
Cognome e nome nato il a Prov. residente a Prov. via.....n..... partita IVA o Cod. Fisc. Iscritto all'albo professionale della provincia di al n.
- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

BARRARE SE RICORRE IL CASO

- che ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del DM 403/00, si effettua l' inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco, prodotto nel centro stesso; il locale destinato all'inseminazione artificiale e quelli destinati agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alla terapia sono situati in prossimità degli altri ambienti dell'impianto ma non comunicanti con essi come da allegato progetto;
- di distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico purchè entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego di inseminazione artificiale pubblica. In tal caso le dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfa numerico che, in base alle registrazioni del centro permetta di risalire all'identità dei due verri produttori;

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

26

- a) non ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diversa o, qualora il centro sia autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, a mantenere nettamente separate le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento;
- b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi a una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione in conto terzi;
- c) uniformarsi alle normative vigenti, in materia di profilassi, polizia veterinaria e benessere animale;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- e) seguire le norme sanitarie vigenti in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale;
- f) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe per ogni dose di materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicare preventivamente alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, ogni variazione apportata;
- h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti, specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Inoltre, per il materiale seminale congelato, deve essere indicato il numero identificativo di ciascuna partita;
- j) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale di uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato; nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
- k) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma (numero di codice) identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma) specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- l) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto o introdotto da paesi UE/importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'art. 37 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403;
- m) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente tutti i dati identificativi della partita secondo quanto previsto all'art. 13 comma 1, lettera o) del DM 403/00;
- n) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora si distribuisca direttamente materiale seminale;
- o) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, l'introduzione nel Centro di nuovi riproduttori maschi;
- p) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal Libro Genealogico o dal Registro Anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;

- q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'art. 37 del DM 403/00;
- r) consentire i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- s) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 197,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- certificato dell'Associazione Nazionale di razza per l'utilizzo in inseminazione artificiale dei riproduttori impiegati presso il Centro di produzione;
- descrizione dei fabbricati e impianti, corredata da un progetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature;
- pianta planimetrica in scala 1:2000 e relativi estremi catastali;
- l'elenco dei recapiti collegati;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale;
- l'elenco dei riproduttori che impiegherà nel centro specificando tutti i seguenti dati:

Nome	Nato il	Padre	Madre	Razza	Certificato genealogico o iscrizione al R.A.	Qualifica (provato, in prova, altro)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



MODELLO 9

(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura,
 Sviluppo Rurale, Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta / rinnovo di autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, 14, 15 e 16 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un recapito di materiale seminale per la/e specie:

OPPURE

- il rinnovo dell'autorizzazione, a gestire per il quinquennio/..... un centro di produzione di materiale seminale per la/e specie
 codice univoco nazionale

* inserire il codice univoco nazionale del centro indicato nel precedente decreto di autorizzazione.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il recapito è ubicato nel Comune di Provincia
- Via/Loc. n.
- telefono n. fax e-mail
- che il gestore (nome e cognome).....
- è in possesso del seguente titolo di studio
- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali si è collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) comunicare trimestralmente alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori identificati dai relativi codici;
- d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo preventivamente alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità;
- e) distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, ad operatori di inseminazione artificiale o di impianto embrionale iscritti nell'apposito elenco regionale, o ad altri recapiti funzionalmente collegati allo stesso centro di produzione nazionale;
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a: specie, razza e matricola del riproduttore maschio a cui il materiale appartiene; nel caso di trasferimenti di materiale seminale o embrioni fra recapiti collegati, nel documento dovrà essere indicata anche l'identificazione della partita;
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle Associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;



- h) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni, nonché consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche e i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
- i) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del recapito, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 197,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91, per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;
- l'elenco dei centri di produzione dello sperma dai quali proviene il materiale seminale distribuito e copia della documentazione comprovante il rapporto di collegamento con i centri suddetti;
- relazione sull'organizzazione della distribuzione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



MODELLO 10

(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
 Dipartimento Agricoltura,
 Sviluppo Rurale, Economia Montana
 Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
 Viale della Regione Basilicata
 POTENZA

OGGETTO: L. 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta di autorizzazione alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, direttamente in azienda.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di titolare del centro di produzione di materiale seminale con codice univoco nazionale attribuito dalla Regione Basilicata n.*

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

* indicare il numero di codice univoco nazionale del centro indicato nel decreto di autorizzazione.

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla raccolta del materiale seminale dei sotto indicati riproduttori maschi appartenenti a razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione direttamente nelle aziende che li ospitano.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che la raccolta avverrà nell'azienda situata nel comune di
- Provincia Via/Loc..... n.
- Codice Aziendale Anagrafe (DPR 317/96) n.
- di proprietà del Sig.
- residente a Provincia

per i seguenti riproduttori:

Specie	Razza o tipo etnico	Nome	Matricola

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

- a) consentire i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- b) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività di prelievo da parte del centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione del materiale seminale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di iscrizione all'elenco regionale degli operatori inseminazione artificiale e di impianto embrionale.

Il sottoscritto (Cognome e nome)
nato a Prov. il
residente nel comune di Prov.
cap. indirizzo n.
n. telefono partita IVA o Codice Fiscale

CHIEDE

- o di essere iscritto all'apposito elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale, di cui all'art. 21 del Decreto 19 luglio 2000 n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- o (solo per i medici veterinari) di essere iscritto all'apposito elenco regionale degli operatori di impianto embrionale, di cui all'art. 31 del D.M. 403/00;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

(da compilare a cura dei Medici Veterinari)

- di essersi laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università di
in data ed iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
al n. e che intende praticare:
 - o l'inseminazione artificiale nell'ambito territoriale di
.....
.....
per la/e specie

- o l'impianto embrionale nell'ambito territoriale di

.....
.....
per la/e specie

(da compilare a cura degli Operatori pratici d'inseminazione artificiale)

- d'aver conseguito l'attestato d'idoneità ad eseguire gli interventi d'inseminazione artificiale degli animali per la/e specie
ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 74 del 12 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni;

- di essere iscritto al Registro Nazionale UOFAA, al n.

e che intende praticare:

- nel proprio allevamento (Rag. Soc.)
posto nel comune di..... Prov.....
Via/loc.....n.....
codice anagrafe (DPR 317/96) n.

- e/o in altrui allevamenti, nei comuni di.....
.....
dell'Azienda ASL n. di

DICHIARA

Inoltre di:

- ricorrere, per la fornitura del materiale seminale ai seguenti impianti per l'inseminazione artificiale:
..... cod.
..... cod.
..... cod.
..... cod.

- impegnarsi a rispettare le disposizioni del DM 403/2000 e della normativa regionale in materia di riproduzione animale, ed in particolare :

- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti o centri autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;



- d) certificare sugli appositi moduli l'intervento di inseminazione artificiale, indicando: data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttore maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola della fattrice, nonché le generalità del proprietario della fattrice (solo per equini);
- e) utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
- f) non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
- g) trasmettere i certificati d'intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- h) in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, darne comunicazione alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, e al recapito e/o centro fornitore;
- i) **(solo per i medici veterinari che chiedono di essere iscritti all'apposito elenco regionale degli operatori di impianto embrionale)**
 - di adempiere agli obblighi indicati all'art. 31 comma 4 del D.M. 403/00;
 - di ricorrere, per la fornitura del materiale embrionale, ai seguenti recapiti:

..... cod.

..... cod.

..... cod.

..... cod.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;

(solo per gli operatori pratici di inseminazione artificiale)

- copia dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 74 del 12 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni;
- copia della/e convenzione/i sottoscritta/e con il recapito/i o il centro/i di produzione di materiale seminale relativamente al materiale seminale fresco o refrigerato (sono esonerati esclusivamente gli operatori pratici che operano in aziende di suini, su verri e scrofe della medesima, art. 17, D.M. 403/00).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Digs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



MODELLO 12
(con marca da bollo € 14,62)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo RURale, Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta / rinnovo di autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta embrioni.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- o di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un gruppo di raccolta embrioni delle seguenti specie:

.....
.....

OPPURE

- o il rinnovo dell'autorizzazione, a gestire per il quinquennio/..... un centro di raccolta embrioni delle seguenti specie: codice univoco nazionale

* inserire il codice univoco nazionale del centro indicato nel precedente decreto di autorizzazione.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il responsabile della gestione tecnico sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni è il Medico Veterinario Dr. nato a prov. il residente in prov. Via n. partita IVA iscritto all'Albo professionale della prov. di al n.
- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto; di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia;

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni di cui all'allegato 9 del D.M. 172/94. La validità di tale allegato è stata riconfermata dal Ministero della Sanità con nota prot. 600.7.10/24461/AG/149;
- c) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
- d) tenere un registro con l'indicazione del proprietario delle donatrici, delle identificazione delle donatrici medesime e del numero degli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul gruppo di raccolta (numero di codice) data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola delle donatrici. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, essi devono provenire tutti dal medesimo intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni un documento accompagnatorio contenente tutti i dati identificativi della partita cui il materiale embrionale appartiene;

- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del citato Decreto 403/00;
- h) certificare su appositi moduli l'intervento di trasferimento embrionale, indicando: data, specie, razza o tipo genetico e matricola delle donatrici, specie, razza o tipo genetico e matricola della ricevente, nonché le generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità;
- j) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto;
- k) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- l) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Gruppo di raccolta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 197,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione delle attrezzature utilizzate;
- ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera d) del decreto 403/2000;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....

FIRMA

.....



Alla Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Viale della Regione Basilicata
POTENZA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta di autorizzazione a gestire un centro di produzione embrioni.

Il sottoscritto

Cognome e Nome			
Data di nascita	Comune di nascita		Provincia
Comune di residenza	Indirizzo	C.A.P.	Provincia
n. telefono	Partita I.V.A./Cod. fisc.		

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Ragione sociale		
Sede legale in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Sede amministrativa in	Indirizzo	Provincia
n. telefono	e_mail	n. fax
Partita I.V.A.		

CHIEDE

- o di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 23, 25, 27 e 29 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a gestire un Centro di produzione di embrioni delle seguenti specie:
-

OPPURE

- o il rinnovo dell'autorizzazione, a gestire per il quinquennio/..... un centro di produzione di embrioni delle seguenti specie:

codice univoco nazionale

* inserire il codice univoco nazionale del centro indicato nel precedente decreto di autorizzazione.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il Centro è ubicato nel Comune di
Provincia Via/Loc. n.
telefono n.
- che il responsabile della gestione tecnico sanitaria della raccolta, del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con la fecondazione in vitro effettuate nel Centro è il Medico Veterinario
- Dr.
nato il a Prov.
residente a Prov.
via n.
partita IVA o Codice Fiscale Iscritto all'albo professionale della provincia
di al n.
- che nei confronti dello Scrivente o dell'organismo che rappresento non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, come previsto dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni in materia.

DICHIARA

Inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni di cui all'allegato 9 del D.M. 172/94. La validità di tale allegato è stata riconfermata dal Ministero della Sanità con la nota prot. n. 600.7.10/24461/AG/149;
- c) comunicare alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- d) annotare su un apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, identificazione, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo, se su animale vivo;
- e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;



- g) rilasciare per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni congelati un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi (specie, razza e matricola delle donatrici e del riproduttore maschio fecondante);
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul Centro di produzione di embrioni (numero di codice), data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, essi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'art. 37 del citato Decreto 403/00;
- j) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- k) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione e il trasporto degli oociti. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo;
- l) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici competenti riterranno opportuni;
- m) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione del Centro, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ricevuta del versamento di € 197,00 effettuato sul c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91 per le spese di istruttoria della domanda e relativo sopralluogo;
- descrizione dei fabbricati ed impianti, dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito delle Strutture preposte della Giunta Regionale della Basilicata, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Luogo e data

.....


FIRMA

.....




Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24-10-07
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

